

Documento di consultazione n. 2/2024

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo", "Comma" e "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo, il comma e la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

| | |
|------------------------------|--|
| Commentatore | Associazione Italiana Private Banking (AIPB) |
| Osservazioni generali | <p>In via preliminare, questa Associazione reputa necessario attirare l'attenzione sui rischi di effetti indesiderati che il combinato disposto di alcune sue previsioni di cui si propone l'introduzione potrebbe determinare rispetto al mercato e all'operatività di imprese e distributori.</p> <p>Tali rischi derivano, in estrema sintesi, da (i) la non necessaria e ingiustificata <u>estensione alle imprese di investimento comunitarie</u> delle norme concernenti l'offerta di polizze <i>linked</i> in Italia, (ii) l'imposizione di <u>limiti eccessivamente stringenti</u> con riferimento agli attivi ammissibili come sottostanti delle polizze in questione, nonché, da ultimo, (iii) la previsione di <u>obblighi molto onerosi in termini di garanzia del rischio demografico</u>, sulla base di quanto proposto nel secondo documento di consultazione all'art. 5, comma 2-bis.</p> <p>Con riferimento al primo punto, si ribadisce infatti come la scelta di estendere altresì alle imprese comunitarie operanti in Italia l'applicazione del futuro quadro regolamentare non sembra coerente con i principi comunitari che mirano a consentire agli Stati Membri in cui prodotti assicurativi vengano eventualmente offerti di imporre condizioni aggiuntive solamente in limitate circostanze in cui ciò sia necessario al fine di tutelare l'interesse generale; circostanza questa che non appare sussistere nel caso di specie e che comunque non dovrebbe portare a definire un interesse generale nazionale difforme a quello dell'Unione idoneo ad imporre oneri aggiuntivi.</p> |

Dirimente, in tal senso, risulta il considerando 77 della Direttiva Solvency II, che chiarisce *“nell’ambito di un mercato interno è nell’interesse dei contraenti avere accesso alla gamma più ampia possibile di prodotti assicurativi disponibili nella Comunità. Lo Stato membro in cui è situato il rischio o lo Stato membro dell’impegno [Host Country] dovrebbe pertanto garantire che nulla impedisca di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti in vendita nella Comunità nella misura in cui tali prodotti non confliggano con le disposizioni legislative che proteggono l’interesse generale in vigore in tale Stato membro e nella misura in cui l’interesse generale non sia salvaguardato dalle regole dello Stato membro di origine”*.

Ciò posto, per quanto attiene agli attivi ammissibili, come già rilevato nei commenti formulati dalla scrivente Associazione al Documento di consultazione IVASS n. 3 dell’11 marzo 2022, le polizze *unit-linked*, per metodologia di valutazione del valore dei sottostanti, orizzonti temporali di investimento e per possibilità di investimento e disinvestimento, presentano caratteristiche assimilabili ai fondi chiusi piuttosto che ai fondi aperti armonizzati.

Equiparando sostanzialmente i contratti *unit-linked* agli OICVM, sia nei casi in cui tali contratti siano caratterizzati da prestazioni collegate al valore delle quote di OICR (strutture c.d. “ad architettura aperta”), sia nei casi in cui essi prevedano prestazioni collegate alle quote di un fondo interno, si creerebbe una forzata equivalenza tra due categorie di prodotti – polizze vita e OICVM – completamente differenti dal punto di vista finanziario e legale.

Preme evidenziare che le polizze *unit-linked*, per le loro caratteristiche legali e per il profilo finanziario che ne consegue, consentirebbero di contro alle imprese di assicurazione di investire il risparmio raccolto anche in attivi illiquidi, soprattutto con riferimento alle polizze offerte sul mercato *private*.

Si sottolinea, al riguardo, che la Direttiva Solvency II, nell’ammettere la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre in via eccezionale delle restrizioni agli attivi sottostanti alle polizze *linked*, prevede che tali restrizioni non possano essere più stringenti di quanto previsto dalla Direttiva UCITS (cfr. art. 133, par. 3, della Solvency II: “Any such rules ... shall not be more restrictive than those set out in the Directive 85/611/EC”).

La legislazione europea prevede dunque che la normativa in materia di OICVM costituisca il parametro minimo di riferimento per disciplinare la materia, ma non impone affatto un’equiparazione tra prodotti *linked* e OICVM: sul punto, laddove la proposta di regolamento fosse oggetto di approvazione nella sua attuale formulazione, l’Italia verrebbe ad adottare di fatto l’approccio più restrittivo possibile consentito dalla Direttiva Solvency II con riferimento agli attivi in cui possono essere investiti i prodotti *linked*.

A ciò va aggiunto che, sebbene il Documento di Consultazione ribadisca l'obiettivo di creare un *level playing field* tra il settore assicurativo e quello finanziario, lo Schema di Regolamento presenta – anche in seguito all'inserimento del Capo IV-bis – notevoli differenze con la disciplina applicabile alla ideazione e commercializzazione di FIA chiusi, con particolare riferimento a (i) la classificazione della clientela e (ii) le disposizioni in tema di attivi ammissibili per clienti maggiormente esperti e con esigenze di investimento in prodotti illiquidi.

Per quanto attiene al primo punto, infatti, l'operatività alle deroghe agli investimenti pare ancora eccessiva (nonché applicabile unicamente rispetto a contraenti persone fisiche, mentre non opererebbe per le persone giuridiche), soprattutto se parametrata ai requisiti quantitativi posti dalla normativa applicabile alla commercializzazione di FIA chiusi riservati a investitori diversi dagli investitori professionali (€ 100.000), ovvero dalla *Retail Investment Strategy* (€ 250.000). In tal senso, pur riconoscendo il meritorio tentativo di individuare una specifica classe di clientela per via regolamentare, la definizione di soglie *ad hoc* per il settore assicurativo implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento con gli operatori dei settori finanziari.

Analogamente, gli stringenti requisiti posti ai fini dell'ammissibilità degli attivi non quotati (a titolo esemplificativo, si veda l'art. 20) comportano una sostanziale impossibilità di includere all'interno dei fondi interni i FIA chiusi (riservati e non) che non siano quotati.

Questo approccio, per le ragioni sopra esposte, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il mercato assicurativo e quello della commercializzazione di FIA chiusi (nonché, più in generale, con il settore finanziario) e rischierebbe di ridurre fortemente l'appetibilità dei prodotti *unit-linked* e, indirettamente, di ridurre anche l'afflusso degli investimenti effettuati da investitori istituzionali, quali le compagnie di assicurazione, nell'economia reale.

| Articolo | Comma | Lettera | Osservazioni e proposte |
|----------|-------|---------|--|
| 2 | 1 | h) | Il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 andrebbe sostituito con un riferimento al TUF (come definito all'interno della bozza di regolamento posta in consultazione). |

| | | | |
|---|---|----|---|
| 2 | 1 | l) | <p>Il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 andrebbe sostituito con un riferimento al TUF (come definito all'interno della bozza di regolamento posta in consultazione).</p> |
| 2 | 1 | m) | <p>Si chiede di modificare la definizione di "OICR collegati" – ripresa dalla Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 – in quanto non più in linea con il quadro normativo successivo al recepimento in Italia della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e foriera di possibili dubbi interpretativi.</p> <p>Il riferimento a OICR "<i>promossi, istituiti o gestiti</i>" da SGR dello stesso gruppo appare infatti legato alla possibilità, riconosciuta dalla normativa in materia prima del recepimento dell'AIMFD, di distinguere tra SGR promotrice / istitutrice del fondo comune e SGR gestore; tale distinzione risulta non più conforme al quadro normativo attuale, che non consente più di distinguere tra SGR che istituisce e promuove il fondo e SGR che svolge attività di gestione, richiedendo che tutte le attività (di istituzione, promozione e gestione) siano affidate a un gestore unico (salvo delega a terzi).</p> <p>L'inclusione del concetto di "<i>promozione</i>" all'interno dell'attuale definizione di OICR collegato potrebbe inoltre determinare un'indebita estensione del perimetro applicativo della nozione in commento, sul piano interpretativo, anche agli OICR commercializzati (ma non gestiti né istituiti) da gestori appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di assicurazione.</p> <p>Quanto al riferimento alla mera "<i>istituzione</i>", esso potrebbe generare dubbi interpretativi nei casi in cui l'OICR sia stato istituito da una società di gestione del gruppo che sia stata successivamente sostituita da altro gestore.</p> <p>Si segnala, infine, l'opportunità di chiarire che la nozione di OICR collegato si applica alle sole ipotesi in cui una società del gruppo assuma il ruolo di gestore dell'OICR ai sensi delle disposizioni normative di riferimento – con <u>esclusione dei casi in cui la gestione avvenga in forza di una delega di gestione conferita dal gestore (esterno al gruppo) che gestisce l'OICR.</u></p> <p>L'eventuale estensione della disciplina in materia di OICR collegati anche ad OICR gestiti da un gestore esterno al gruppo, rispetto ai quali un gestore del gruppo operi in forza di una delega di gestione, appare non proporzionata e non necessaria alla luce degli obiettivi della norma.</p> <p>In ragione di quanto sopra esposto, <u>si propone di sostituire la definizione di "OICR collegati" con la seguente: "OICR aventi come gestore di OICR una società rientrante nel medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione".</u></p> |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| | | | |
| 5 | 1 | | <p>Alla previsione di cui all'art. 5, comma 1, della bozza di Regolamento è stata aggiunta, tra l'altro, la precisazione secondo cui il valore delle prestazioni liquidate debba dipendere da una valutazione del rischio demografico <i>"opportunamente calibrata sulla base del fabbisogno di copertura assicurativa del contraente"</i>.</p> <p>Al riguardo, si osserva che sarebbe più corretto prevedere che la valutazione del rischio demografico alla base del valore delle prestazioni assicurative liquidate sia <i>"coerente con il fabbisogno di copertura assicurativa del contraente"</i>; il termine <i>"calibratura"</i> sembra infatti alludere alla costruzione di prodotti <i>tailor-made</i> sulla base delle esigenze manifestate, caso per caso del contraente.</p> <p>Il medesimo termine viene peraltro utilizzato anche al successivo comma, dove si stabilisce che, nell'ambito dei processi POG dell'impresa, deve essere assicurata la <i>"coerenza"</i> della valutazione di congruità del rischio demografico rispetto alle caratteristiche del prodotto e del mercato di riferimento.</p> <p>Dal punto di vista formale, si osserva poi la necessità di sostituire il riferimento ai <i>"contratti di tipo previdenziale"</i> con un riferimento alle <i>"polizze con finalità previdenziale"</i>, in modo da allineare la terminologia utilizzata alla corrispondente definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) della proposta di Regolamento.</p> <p>Si propone, pertanto, di riformulare la previsione di cui all'art. 5, comma 1, come segue: <i>"Fermo quanto disposto dall'articolo 2 del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione emanate da IVASS, i contratti unit-linked e index-linked, diversi dai contratti di tipo dalle polizze con finalità previdenziale, prevedono l'assunzione da parte dell'impresa di un impegno a liquidare prestazioni, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, il cui valore dipende da una valutazione del rischio demografico opportunamente calibrata sulla base del coerente con il fabbisogno di copertura assicurativa del contraente".</i></p> |
| 5 | 2-bis | | <p>Pur riconoscendo i meriti dell'iniziativa legata alla proposta di introduzione del comma 2-bis – che auspicabilmente dovrebbe consentire di superare le attuali incertezze interpretative in ordine alla qualificazione dei prodotti <i>linked</i> – non si può non notare come l'utilizzo del termine <i>"congruo"</i> in</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>relazione alla determinazione della percentuale di premio assicurativo cui deve essere ancorata la prestazione liquidabile in caso di decesso dell'assicurato potrebbe determinare l'applicazione, soprattutto da parte della giurisprudenza, di criteri eccessivamente gravosi sotto il profilo della determinazione della percentuale rilevante.</p> <p>Allo stesso tempo, si suggerisce di riprendere i medesimi criteri riportati al comma 2 (importo del premio pagato, età dell'assicurato e di durata del contratto) per determinare la coerenza della prestazione in questione, in modo da assicurare una conformità di approccio anche rispetto al tema in questione.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si propone di riformulare la previsione di cui al comma 2-bis come segue: <i>"La prestazione liquidabile dall'impresa in caso di decesso dell'assicurato, ai sensi dei commi 1 e 2, non deve risultare inferiore a una percentuale congrua del premio investito tenuto conto de che sia coerente con il fabbisogno di copertura assicurativa del contraente, tenuto conto dell'importo del premio pagato, dell'età dell'assicurato e della durata del contratto".</i></p> |
| 10 | 3 | <p>ADDEBITO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE IN CASO DI INVESTIMENTO IN "SIGNIFICATIVE QUOTE DI OICR"</p> <p>La norma di cui all'articolo 10, comma 3, della bozza di Regolamento appare eccessivamente intransigente nella misura in cui richiede di condizionare la percezione delle commissioni di gestione all'offerta di un servizio di gestione che deve essere "effettivo" e prestato "in modo sistematico e adeguato".</p> <p>In primo luogo, si evidenzia che le formulazioni utilizzate all'interno della previsione in consultazione, oltre ad assimilare indebitamente l'attività svolta dalle imprese di assicurazioni a quelle proprie dei gestori di OICR, possono dare adito a notevoli incertezze interpretative, che potrebbero avere impatti finanziari rilevanti sulle imprese di assicurazione (in termini di diritto a percepire o meno le commissioni di gestione).</p> <p>Al riguardo, come già rappresentato in occasione della prima consultazione, appare più opportuno introdurre <u>un principio di proporzionalità e coerenza</u>, secondo cui l'importo della commissione di gestione dovrebbe essere proporzionato e coerente all'attività di gestione effettivamente svolta.</p> |

| | | | |
|----|---|----|---|
| | | | <p>Si evidenzia, poi, che la norma posta in consultazione non chiarisce quando la presenza di quote di OICR debba considerarsi “<i>significativa</i>”, il che incrementa ulteriormente le incertezze interpretative di cui si è detto. Sarebbe più opportuno, al riguardo, introdurre un più chiaro criterio di “prevalenza” – secondo cui le restrizioni in questione trovano applicazione soltanto <u>laddove il valore degli attivi rappresentati da quote di OICR sia superiore al valore di tutti gli altri attivi del fondo interno</u>.</p> <p>Si fa presente, infine, che le restrizioni all’addebito della commissione di gestione dovrebbero ragionevolmente trovare applicazione soltanto in relazione alla <u>quota parte degli attivi del fondo interno rappresentata da quote di OICR</u>. Per la restante parte (es. altri strumenti finanziari inclusi nel fondo interno) l’impresa di assicurazione dovrebbe avere diritto a continuare ad applicare la commissione di gestione, stante l’assenza di una separata attività di gestione svolta dal gestore di OICR.</p> <p>Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si propone di riformulare la previsione normativa come segue: “<i>Nel caso in cui il valore delle quote di OICR incluse nel patrimonio del fondo interno siano presenti significative quote di OICR superiore al valore degli altri attivi in cui è investito il fondo, la commissione di gestione può essere applicata, per la quota parte rappresentata dal valore delle quote di OICR, a condizione che sia prestato in modo sistematico e adeguato un effettivo in misura proporzionata e coerente al servizio di gestione effettivamente prestato dall’impresa”.</i></p> <p>COMMISSIONI DI GESTIONE IN CASO DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO DI TIPO PASSIVO</p> <p>Con riferimento al secondo periodo del comma 3, si chiede di formulare la previsione normativa come segue – in linea con quanto sopra osservato: “<i>Le commissioni di gestione non includono alcun compenso per la quota parte del fondo interno investita l’attività di investimento in OICR, quando la politica di investimento prevede, con riferimento a talie attività, una strategia di tipo passivo basata sulla replica della performance di OICR predeterminati tramite l’investimento in quest’ultimi”.</i></p> |
| 12 | 1 | a) | <p>All’art. 12, comma 1, lettera a), si prevede il diritto del contraente di esercitare il diritto di riscatto senza penalità in caso di modifiche al regolamento del fondo interno derivanti dall’adeguamento</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>dello stesso alla normativa primaria e secondaria, laddove da esse consegua un trattamento meno favorevole per il contraente.</p> <p>A questo proposito, si evidenzia che <u>il rischio derivante da eventuali modifiche della normativa primaria e secondaria non può essere fatto ricadere sull'impresa di assicurazione</u>, riconoscendo al contraente un diritto di riscatto senza penalità. Il riconoscimento di un diritto di riscatto senza penalità costituirebbe un <i>unicum</i> della normativa finanziaria e potrebbe incidere significativamente sulla stabilità delle imprese di assicurazione. Si pensi, a titolo esemplificativo, a eventuali modifiche al trattamento fiscale degli investimenti in polizze <i>linked</i> che siano sfavorevoli per il contraente: tali modifiche determinerebbero, secondo la proposta presentata nel documento di consultazione, la possibilità per tutti i sottoscrittori di polizze <i>linked</i> di esercitare un diritto di riscatto non contemplato dai documenti di polizza, senza pagare alcuna penalità, con potenziale effetti negativi per tutte le imprese di assicurazioni operanti in Italia.</p> <p>Si propone, pertanto, di eliminare la previsione aggiunta nel documento di consultazione alla lettera a) dell'art. 12, comma 1 (<i>"prevedendo che se da esse consegue..."</i>).</p> |
| 21 | 3 | | <p>L'art. 21, co. 3, del testo del regolamento posto in consultazione prevede la possibilità che il fondo interno sia investito in quote di FIA chiusi. Laddove i FIA chiusi siano non quotati, sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 20, che prevedono, tra le condizioni di investimento, il fatto che l'impresa di assicurazione valuti <i>"il grado di liquidità"</i> dei FIA chiusi in questione, tenendo conto di una serie di fattori rilevanti, elencati al comma 2 del medesimo art. 20.</p> <p>L'applicazione di siffatte restrizioni renderebbe di fatto <u>non ipotizzabile l'investimento in quote di FIA chiusi nell'ambito di contratti <i>linked</i></u>, neanche nel limite del 10% contemplato dall'art. 29 del regolamento, in considerazione del fatto che i fattori richiamati dal comma 2 molto difficilmente risultano soddisfatti in caso di FIA chiusi.</p> <p>Tale considerazione resterebbe valida <u>anche in relazione ai prodotti <i>linked</i> per i quali è prevista la possibilità di derogare ai limiti di investimento applicabili in via ordinaria ai sensi del Capo IV-bis</u>, stante il richiamo all'art. 22, comma 3 effettuato dall'art. 31-bis, comma 1. In altri termini, anche per i contratti <i>linked</i> destinati a clientela con maggiori disponibilità di investimento sarebbe di fatto precluso l'investimento in quote di FIA chiusi.</p> |

| | | | |
|--------|-------|--|--|
| | | | <p>Si propone pertanto di modificare la previsione come segue: <i>“Il fondo può essere investito in quote di FIA chiusi, riservati e non riservati. In particolare, se i FIA chiusi sono: a) quotati: si applicano le condizioni previste dall’articolo 16; b) non quotati: si applicano le condizioni previste dall’articolo 20, comma 1.”</i></p> |
| 31-bis | 1 e 2 | | <p>DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE FISICHE CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE CONTRATTI LINKED CHE BENEFICIANO DI LIMITI DI INVESTIMENTO SPECIFICI AI SENSI DELL’ART. 31-BIS</p> <p>Con riferimento alla categoria di persone fisiche cui è consentito sottoscrivere contratti <i>linked</i> soggetti a limiti di investimento maggiormente flessibili ai sensi dell’art. 31-bis, si propone di <u>assimilare appieno la categoria di contraenti in questione con quelle previste dal TUF e dal D.M. n. 30/2015 in relazione alla sottoscrizione di FIA riservati.</u></p> <p>L’applicazione di distinte categorie di contraenti / investitori, oltre a moltiplicare (senza che ve ne sia una effettiva necessità) i criteri di classificazione che i distributori sono tenuti ad applicare ai fini dell’offerta dei prodotti alla propria clientela, determinerebbe <u>un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento a prodotti che presentano specifiche analogie, tenuto conto delle loro caratteristiche.</u></p> <p>Tale disparità di trattamento risulterebbe ancora più inspiegabile, con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, in considerazione del <i>trend</i> legislativo – evidenziato all’interno del documento di consultazione e rintracciabile nella c.d. <i>Retail Investment Strategy</i> – volto ad <u>ampliare la categoria di investitori <i>retail</i> che possono potenzialmente accedere alla classificazione quale investitore professionale ai sensi della disciplina MiFID.</u></p> <p>Laddove venisse introdotta la formulazione proposta da Codesto Istituto in relazione all’art. 31-bis, gli ostacoli all’accesso a prodotti <i>linked</i> che investono anche in strumenti illiquidi (es. investimento minimo di Euro 500.000) sarebbero <u>molto maggiori rispetto a quelli imposti per la sottoscrizione di FIA riservati chiusi o di altri prodotti illiquidi, anche alla luce della <i>Retail Investment Strategy</i>.</u></p> <p>Sotto questo profilo, si segnala che, quanto più significative sono le limitazioni imposte alle categorie di contraenti che possono sottoscrivere prodotti <i>linked</i> che investono in attivi illiquidi,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>tanto più si restringe la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare le risorse raccolte per <u>finanziare, indirettamente, l'economia reale</u> (ad es., attraverso investimenti in FIA di credito, di <i>venture capital</i> o di <i>private equity</i>).</p> <p>Non è superfluo ricordare, in proposito, che già oggi la legislazione (europea e nazionale) tende a rimuovere (invece che aggiungere) ostacoli alla sottoscrizione, da parte di clientela al dettaglio, di prodotti di investimento a medio-lungo termine, anche nell'ottica di canalizzare il risparmio privato verso investimenti nell'economia reale: si pensi, ad esempio, alla recente revisione del Regolamento ELTIF, che ha rimosso del tutto le limitazioni previste in precedenza con riferimento alla commercializzazione di tali fondi agli investitori <i>retail</i>.</p> <p>In sintesi, pertanto – pur apprezzando la proposta di prevedere un regime derogatorio per le polizze <i>linked</i> destinate ad una particolare categoria di clientela – <u>la formulazione dell'art. 31-bis appare in controtendenza rispetto all'evoluzione, recente e prospettica, della normativa in materia finanziaria.</u></p> <p>SPECIFICI LIMITI DI INVESTIMENTO</p> <p>Tanto precisato in relazione alle categorie di contraenti che possono sottoscrivere le polizze in questione, con riferimento ai limiti di investimenti di cui al comma 1 dell'art. 31-<i>bis</i> si evidenzia che dall'adozione dell'approccio sopra proposto dovrebbe discendere l'equiparazione dei prodotti <i>linked</i> sottoscritti dalle categorie di investitori in questione ai FIA riservati <u>anche sotto il profilo dei limiti di investimento applicabili.</u></p> <p>Si propone, pertanto, di riformulare la previsione di cui al comma 1 dell'art. 31-<i>bis</i> in modo da <u>allineare il regime applicabile ai contratti <i>linked</i> in questione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di FIA riservati.</u></p> <p>CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA</p> <p>Si propone di specificare che le disposizioni concernenti i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni non si applicano altresì alle ipotesi in cui il contraente non sia una persona fisica.</p> <p>La limitazione è coerente con quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del CAP, secondo cui, coerentemente con quanto disposto dall'art. 133, par. 3 di Solvency II, <i>"l'IVASS, con regolamento,</i></p> |
|--|--|--|

| | | | |
|----|-------|--|--|
| | | | <p><i>può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, <u>nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica</u>".</i></p> <p>A questo proposito, si evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 31-<i>bis</i>, comma 2, nel fare riferimento a "il rischio sopportato dal contraente persona fisica", rende di fatto inderogabili i limiti di investimento introdotti dal regolamento in caso di contraente persona giuridica: approccio, questo, che chiaramente contrasta con quanto previsto dalla norma primaria sotto il profilo dei poteri regolamentari dell'IVASS.</p> <p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p>Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si propone di formulare l'art. 31-<i>bis</i> come segue:</p> <p><i>"1. Le disposizioni di cui al Capo III e al Capo IV non si applicano ai fondi interni collegati a contratti linked il cui contraente sia una persona fisica, laddove tale contraente rientri in una categoria di soggetti che possono sottoscrivere o acquistare quote o azioni di FIA riservati ai sensi del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, applicabili in quanto compatibili.</i></p> <p><i>2. I fondi interni dei contratti linked di cui al comma 1 sono investiti in strumenti finanziari, quotati o non quotati, nonché in depositi bancari secondo le regole di diversificazione e gestione del rischio definite nel regolamento del fondo interno.</i></p> <p><i>3. Nell'ambito del processo di governo e controllo del prodotto di cui all'articolo 30-<i>decies</i> del Codice e alle relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS, le imprese valutano la coerenza dei contratti linked di cui al comma 1, avendo riguardo al grado di illiquidità degli attivi, con l'orizzonte temporale minimo di investimento del contraente appartenente al mercato di riferimento del prodotto.</i></p> <p><i>4. Le disposizioni di cui al Capo III e al Capo IV non si applicano, inoltre, ai fondi interni collegati a contratti linked il cui contraente sia una persona giuridica; si applica, anche in questo caso, il disposto di cui al comma 2."</i></p> |
| 33 | 1 e 2 | | Si propone di introdurre le medesime modifiche illustrate in relazione all'articolo 10, comma 3. |



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

